

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo a:**  
**PEGNO DI TITOLI O VALORI**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO Società Cooperativa**

Via di Voltaia nel Corso n. 2/4 – 53045 Montepulciano (SI)

Tel.: 0578 - 711209-758703 – Fax: 0578 - 711209-711204

E-mail: [info@bccmp.com](mailto:info@bccmp.com) sito internet: [www.bccmp.com](http://www.bccmp.com)

Registro delle Imprese della CCIAA di Siena. n. 00045810520

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 2175.80 - Cod. ABI 8670

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A159533

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

**CHE COS'E' IL PEGNO DI TITOLI O VALORI**

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

**Il pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno **strumenti finanziari** (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<i>SPESE</i>	<i>IMPORTO</i>
Rimborso spese per informativa contrattuale	gratuita
Estratti conto	spese reclamate da terzi (SOAR Firenze)
Fotocopie e spese telefoniche	Euro 10,00 forfettari
Costo orario del personale addetto alla ricerca ed al reperimento della documentazione (III area, I livello con zero scatti anzianità)	Euro 15,17
Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli	

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorativa vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 30 giorni.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via di Voltaia nel Corso n. 2/4, 53045 Montepulciano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

**LEGENDA**

<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “ <i>futures</i> ” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Realizzazione del pegno Espropriazione</b>	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo costituente</b>	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
<b>Insolvenza Inadempimento</b>	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.